343/2025
Sent./Ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio iscritto al **n. 80259** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis),

rappresentata e difesa dall'avv. Romano Pomarici (c.f. PMRRMN62C05H501W),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 16 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Romano Pomarici per la ricorrente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e l'avv. Andrea Botta, su delega dell'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 18 gennaio 2024 la sig.ra XX chiedeva di accertare la propria invalidità superiore al 74 per cento per ottenere i contributi figurativi ai fini del prepensionamento ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388. Rappresentava di essere dipendente della Asl RM1 quale collaboratore amministrativo e di essere affetta dalle patologie "isterectomia e annessiectomia bilaterale per K endometrio G1 (28.02.2014), asma bronchiale allergico, spondilo artrosi, osteoporosi da menopausa iatrogena, ipertensione arteriosa, protusioni discali lombari, cervicoartrosi, spondiloartrosi, condopatia, artrite psoriasica, disturbo d'ansia generalizzato e disturbo depressivo secondario a patologie organiche croniche, reflusso gastro-esofageo di grado severo, gastroduodenite erosiva". In considerazione di tali patologie, riteneva di avere i requisiti previsti dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 per la contribuzione figurativa ai fini del prepensionamento, in quanto portatrice di un

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

complesso invalidante in percentuale tale da acquisire il diritto al riconoscimento della richiesta invalidità civile.

Rappresentava che in data 15 dicembre 2017 aveva presentato, alla sede Inps competente, domanda per il riconoscimento dell'invalidità superiore al 74 per cento al fine di ottenere il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. La Commissione medica, in data 25 settembre 2018 aveva formulato la diagnosi di "esiti isteroannessectomia per K entometriale (2014), ipertensione arteriosa, s. depressiva reattiva" e aveva riconosciuto l'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 70 per cento. Avverso tale giudizio l'interessata aveva presentato ricorso a questa Sezione che, acquisita apposita CTU secondo la quale la ricorrente per le patologie dalle quali era affetta era "invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75%", con sentenza n. 337/2022 aveva affermato il diritto a conseguire il beneficio previdenziale di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Successivamente, a seguito della visita effettuata in data 4 agosto 2023, ai fini della verifica ex art. 20, comma 2, l. n. 109/2009 della permanenza dei requisiti sanitari ai fini della l. n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

104/1992, l'invalidità veniva riconosciuta con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67 per cento in base alla diagnosi di "ipertensionearteriosa in terapia farmacologica. Esiti di remota isteroannesiectomia bilaterale per K dell'endometrio (2014) in *follow-up*. Segni strumentali di protrusioni discali lombari a modesto impatto funzionale".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La sig.ra XX, ritenendo invece sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del predetto diritto, proponeva il presente ricorso, producendo documentazione medica.

In via istruttoria chiedeva di disporre apposita CTU, salvo ritenere di fare riferimento alla CTU svolta nel precedente giudizio concluso con la menzionata sentenza n. 337/2022.

Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Con memoria del 12 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Inps.

In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo la ricorrente ancora in attività di servizio e non avendo presentato domanda di pensione

per far valere il diritto al computo dei contributi figurativi, non avendo allo stato diritto al trattamento pensionistico.

Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in considerazione della mancanza attuale del requisito sanitario necessario ai fini del beneficio richiesto, essendo tale requisito venuto meno, come da risultanze della visita medica di verifica effettuata il 4 agosto 2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via subordinata, in caso di ammissione della CTU, l'Inps indicava i nominativi dei propri consulenti tecnici.

3. All'udienza del 16 luglio 2025, come da verbale, l'avv. Romano Pomarici per la ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'Inps hanno ribadito le rispettive conclusioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere i contributi figurativi ai fini del prepensionamento ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, previo accertamento della

sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento.

2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sollevata dall'Inps in considerazione della circostanza che la ricorrente è in attività di servizio e non ha presentato domanda di pensione per far valere il diritto al computo dei contributi figurativi, non avendo allo stato diritto al trattamento pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo, l'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2002, (…) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il

beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dunque, tale normativa attribuisce al lavoratore il beneficio dell'accredito figurativo oggetto del presente giudizio già in un momento precedente rispetto a quando sorge il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico. Tale diritto all'accredito figurativo dei contributi si configura come un diritto autonomo rispetto al distinto diritto alla pensione, seppure evidentemente ad esso funzionale. Ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse attuale e concreto ad agire per il riconoscimento di tale diritto, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti attuali per l'affermazione del diritto a pensione e della stessa presentazione della domanda di pensione (cfr. in tal senso Sez. II di appello, sent. n. 227/2024; Sez. Lazio, sent. n. 125/2024). D'altro canto, la già citata sentenza n. 337/2022 di questa Sezione, adottata nel precedente giudizio instaurato dalla medesima odierna ricorrente, ha respinto l'analoga

eccezione "in quanto la circostanza per cui la ricorrente è ancora in servizio non può ritenersi ostativa, attesa anche la natura di accertamento della domanda azionata «ai fini dell'accreditamento», consistente nel riconoscimento di una maggiorazione figurativa finalizzata alla pensione".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel merito, occorre considerare che il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno del requisito sanitario dell'invalidità superiore al 74 per cento in relazione alle patologie sopra richiamate, sofferte dalla ricorrente. La controversia implica dunque una valutazione di carattere medico-legale.

A tal fine appare necessario consultare il Collegio Medico Legale della difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML), quale qualificato organo di consulenza medico legale in materia di pensionistica pubblica, affinché esprima il proprio parere, tenendo anche conto delle argomentazioni e valutazioni mediche già espresse.

Ciò premesso, si dispone che il CML esprima il proprio motivato parere, circa l'esatta diagnosi delle patologie sofferte e la percentuale di invalidità che da esse deriva, con la relativa decorrenza, ai fini della spettanza o meno del beneficio di cui all'art.

80, comma 3, l. n. 388/2000.

Il parere sarà reso in esito all'esame della documentazione versata e citata in atti e, qualora il CML lo ritenga necessario, previa visita diretta dell'interessata ed eventuale integrazione del Collegio stesso con specialista della materia.

La Segreteria di questa Sezione avrà cura di mettere a disposizione del predetto Collegio medico, unitamente alla presente, copia della documentazione sanitaria e amministrativa versata agli atti del presente giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A tal fine,

DISPONE CHE

1. Il CML darà comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, con sufficiente anticipo, alle parti costituite presso il domicilio eletto.

2. Le parti possono nominare propri consulenti tecnici ove intendano farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia, con dichiarazione da depositarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza presso la Segreteria di questa Sezione e direttamente presso il CML.

3. È assegnato al CML il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente, salvo motivate richieste di proroga, per la predisposizione di uno

schema della richiesta CTU, da comunicare alle parti e, se nominati, ai loro consulenti tecnici.

4. Nei 15 giorni successivi alla ricezione dello schema di relazione le parti o i loro consulenti possono far pervenire al CML le proprie osservazioni.

5. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni, il CML provvederà al deposito della relazione definitiva, tenendo conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Fissa ai fini dell'art. 9 disp. att. c.g.c., per la discussione della causa l'udienza dell'11 marzo 2026, ore 10.00, per la prosecuzione e possibilmente la definizione del giudizio, con facoltà per le parti di presentare note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi inclusa la decisione sulle spese, è rimessa al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.,

- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso

per carenza di interesse ad agire *ex* art. 100 c.p.c.;

- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva;

- rinvia la trattazione del giudizio all'udienza pubblica dell'11 marzo 2026, alle ore 10,00.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 16 luglio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.07.2025 15:58:25
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03